

COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST  
COMUNELLE JUS - VICINIE SRENJE  
IN PROVINCIA DI TRIESTE  
V TRŽAŠKI POKRAJINI



Sede-Sedež: Padriciano-Padriče, 60  
34012 - TRIESTE TRST  
Tel.-Fax: 040/362732  
C.F. : 90070080321

## LE COMUNELLE JUS - VICINIE SRENJE della PROVINCIA DI TRIESTE

### Introduzione

Le comunioni familiari di antico insediamento, rappresentate storicamente dalle Comunelle del Carso triestino, sono le prime forme di proprietà collettiva tra i discendenti e gli eredi degli antichi titolari dei fondi, come tali iscritte, unitamente ad altri beni immobili privati nel Libro Fondiario. Proprietà collettive che nulla hanno a che vedere per origine e consuetudini con il Bene Pubblico dei comuni amministrativi, di tutt'altra natura e origine.

L'iscrizione al Tavolare - Istituto probatorio della proprietà - attesta e comprova in modo inequivocabile la natura di proprietà privata del bene. Il bene pubblico di norma, secondo le disposizioni d'impianto, non è iscritto al Tavolare.

Unitamente agli atti dell'impianto e dell'iscrizione al Tavolare, vi sono i nominativi dei cosiddetti "originari" o "comunisti", o meglio di quegli abitanti che, residenti da lungo tempo nella frazione di appartenenza, si erano dedicati alla cura ed alla gestione del territorio, tanto da creare la consuetudine di possesso cui seguiranno le varie patenti imperiali che ne regoleranno definitivamente l'aspetto giuridico della proprietà privata.

Come poi oggi si passi ad interpretare queste ben chiare iscrizioni e procedure inappellabili, che attestano in modo inequivocabile la proprietà privata, assimilando la loro natura a quella demaniale quale Bene Pubblico, è certo un bel mistero giuridico. Riporto l'esempio della vendita da parte di Comuni di terreni, mai intavolati al nome di Comuni Amministrativi.

Le interpretazioni "maldestre", ancorché svolte in buona fede, confondono l'operato dei commissari per la liquidazione degli usi civici, tutt'oggi non concluso.

Ma cosa ancor più grave è che si creano inconvenienti, disfunzioni ed incomprensioni tra la popolazione e le amministrazioni locali che spesso non sono preparate sulla materia, per altro specifica e bisognosa al più presto di una legislazione propria, che riconfermi in modo definitivo e inequivocabile l'origine, la natura e la proprietà dei terreni in questione.

Talvolta i comuni stessi, in assenza di normative chiare, favoriscono provvedimenti di archiviazione dei contenziosi, nel timore di problemi e complicazioni.

Conferma sulla appartenenza reale di questi beni immobili è il fatto che ancora oggi il quadro del territorio è immutato dall'origine: l'iscrizione al Libro Fondiario è invariata dal tempo dell'impianto. L'Istituto del Libro fondiario è probatorio e pubblico. Le iscrizioni alle Partite Tavolari, al foglio B - proprietà, ed al foglio C - aggravi, attestano tutto ciò.

Si deve avere poi un occhio di riguardo per quei territori feudali, un tempo sotto il dominio asburgico, dei quali sottolineo le particolarità riscontrabili nelle province della Regione Friuli Venezia Giulia.

E' necessario che la Regione Friuli Venezia Giulia, organo con competenza primaria in materia, intervenga per sanare la situazione di disordine creatasi. Il Regio decreto-legge 22 maggio 1924 n° 751 - Riordinamento degli usi civici nel Regno - e la successiva conversione in Legge 16 giugno 1927 n° 1766, attuata dalla politica del momento, voleva dare un'artificiosa e forzata uniformità nazionale in un campo che oggi sappiamo particolareggiato, con differenze da regione a regione. La legge inoltre dà adito a diverse interpretazioni ed è inadeguata la sua applicazione.

Un aspetto fondamentale della legge era, tra l'altro, ribadire l'esistenza dei diritti esercitati dagli utenti, riconoscendone la piena e libera comproprietà dei beni stessi.

A marzo la Regione Friuli Venezia Giulia ha organizzato la prima conferenza Regionale sugli usi civici e sulle terre e proprietà collettive, dove però i rappresentanti delle proprietà collettive e dei comitati per l'amministrazione separata degli usi civici, sono potuti intervenire soltanto nella fase conclusiva dei lavori, nel dibattito. Tra gli

oratori infatti non è stato previsto alcun intervento dei rappresentanti dei diretti interessati. Ciò ha provocato una pronta e precisa protesta da parte del numeroso pubblico, con una simbolica occupazione del palco d' onore, ritardando così l' inizio dei lavori.

### Alcuni cenni storici e legislativi

Tornando allo specifico delle Comunelle del Carso si tratta di Comunioni familiari private di antico insediamento, tra i discendenti e gli eredi degli antichi titolari dei fondi di proprietà collettiva indivisa.

I beni sono pervenuti ai loro originari proprietari in seguito a:

- contratti di compravendita,
- per decreto di intavolazione sulla base del possesso ab immemorabile,
- per sentenza di usucapione,
- in virtù della Patente Imperiale 5 luglio 1853 n° 130

La loro titolarità è stata fatta salva con le norme del Trattato di Rapallo del 1920 e con le successive leggi e norme di attuazione, tra cui il R.D. 499/29, che ha inserito il sistema Tavolare nel diritto italiano

L' iscrizione al Libro Fondiario comprova la natura privata della proprietà del bene, rientrando già secondo il codice civile austriaco in terreni di diritto privato. In particolare per quanto riguarda i territori dove vige il sistema feudale (parecchie frazioni della Provincia di Trieste), ben diverso dai Comuni Amministrativi, lo stato giuridico è regolato dalle seguenti leggi e procedure:

- legge forestale dd. 3 dicembre 1852, B.L.I. n° 250 (concedendo la divisione dei fondi);
- Patente Imperiale dd. 17 marzo 1849, (con cui vengono riconosciuti tutti i diritti degli aventi diritto su terreni comunali - intesi come terreni della comunità);
- art.24 della legge comunale e provinciale dd.11 giugno 1923, (che conferma i suddetti diritti);

- Patente Imperiale 5 luglio 1853, B.L.I. n° 130, (che affranca tutti i terreni aggravati da servitù, assegnandoli in assoluta proprietà agli interessati predecessori degli attuali proprietari)

E proprio con la Patente n° 130 del 1853 l' Imperial Regio Governo Austriaco regolò definitivamente gli usi esercitati dalle popolazioni dell' Impero.

Come riporta il paragrafo 9 della Patente, la regolazione o l' affrancazione (le due possibilità previste per la sistemazione degli usi esercitati), dovevano aver luogo “a mezzo di accordo pacifico tra le parti”. Se tale accordo non fosse avvenuto, avrebbero dovuto decidere in merito le autorità competenti, secondo le disposizioni della patente e tenendo presente la legislazione precedente.

Non tutti i residenti erano titolari del diritto, ma solo quelli che risiedevano nei singoli villaggi da lungo tempo, cioè i cosiddetti “originari”.

Per stabilire l' entità degli usi esercitati dalle popolazioni, furono istituite delle apposite Commissioni che valutavano l' entità degli usi sulla base della dimensione dell' azienda agricola, sulle necessità della casa d' abitazione, ecc..

Di particolare importanza per l'origine e la conferma del diritto di proprietà cito inoltre le seguenti procedure:

- Il possesso immemorabile ed usucapione “quarantennale”, atti questi e testimonianze allegati agli atti dell' esonero del suolo.
- L' operato delle Commissioni distrettuali per l' esonero del suolo;

Simili situazioni si trovano in diverse località della nostra Regione e di quelle contermini, in particolare:

Val Canale, - Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Veneto, con le cosiddette Regole,

ma in genere in tutti i territori austroungarici, soprattutto nell'attuale Austria.

Di particolare importanza inoltre la sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 22.12.1938, che sancì in modo inequivocabile i diritti di servitù della Val Canale, come servitù prediali, regolate dalla sopracitata Patente Imperiale, n° 130 del 5 luglio 1853, aventi caratteristiche di natura privata, alle quali non è applicabile la legge sugli usi civici emanata nel 1927.

Tra le leggi più recenti che trattano l' argomento devono essere ricordate:

- L.25 luglio 1952 n. 991 art. 34 - “Nessuna innovazione è operata in fatto di comunioni familiari vigenti nei territori montani nell' esercizio dell' attività agro-silvo-pastorale; dette comunioni continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore”.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1952, n. 1979 art. 30 - “Le comunioni familiari, di cui all' art. 34 della legge conservano la loro autonomia per il godimento, l' amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.
- Carta europea sull' autonomia locale approvata a Strasburgo il 15.10.1985, convertita nella L. 30 dicembre 1989 n. 439;
- L. 31 gennaio 1994, n. 97 - Nuove disposizioni per le zone montane (G.U. 9-2-1994), in particolare artt. 3, 4, 22;
- L.R. 5 gennaio 1996, n. 3 - Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane (legge Martini)

Le Comunelle del Carso sono raggruppate nella Comunità - Agraria Skupnost della Provincia di Trieste che oggi comprende 24 Comunelle già dotate dello statuto, altre 3 sono in fase di aggiornamento e completamento.

La presenza è quindi di ben 27 realtà nel territorio della Provincia di Trieste, che comprendono una superficie di quasi 4.000 ettari.

Inoltre nella Provincia di Trieste operano 6 comitati per l' amministrazione separata degli usi civici, che gestiscono con ordinaria amministrazione le terre per le quali è stato accertato - ma non ancora liquidato - l' uso civico (cioè a settanta anni dall' inizio delle operazioni). In alcune frazioni trattasi anche di terre di proprietà delle Comunelle.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia oltre alle Comunelle del Carso, vi sono le Vicinie della Val Canale - 15 realtà - e 13 Consorzi di diritto di servitù della Val Canale. Nella Regione operano poi 18 comitati per l' amministrazione separata degli usi civici, coordinati in Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.

Trattasi di 70 organizzazioni dotate di propri statuti, complessivamente con oltre 600 amministratori di 35.000 ettari di superficie.

Queste realtà collaborano con iniziative ed organizzazioni sia a livello provinciale che regionale, creando sinergie per il perseguimento degli obbiettivi comuni.

### **Conclusioni e finalità**

Non siamo, come non lo siamo mai stati, contrari a contribuire ed a promuovere varie iniziative che comportano anche la disponibilità dei terreni delle Comunelle per realizzare opere di interesse pubblico, quali ad esempio impianti sportivi, centri civici e varie iniziative ad interesse collettivo, opere per il bene comune.

Non accettiamo però che certi comuni amministrativi vendano proprietà non loro, tavolarmente non iscritte ad essi, spesso per sanare bilanci comunali.

Non intendiamo cadere nella trappola "del contenzioso" con azioni legali. Il panorama è chiaro. La nostra posizione è già definita dalle leggi in materia e dalle consuetudini.

Tra l' altro, le vie giuridiche comporterebbero grosse spese da parte nostra e da parte delle amministrazioni, che a loro volta si farebbero forza con valenti legali, spendendo denaro pubblico a dismisura, nostro denaro, senza dare una risposta globale alla questione.

Chiediamo però con fermezza che si cessi con le pratiche persecutorie da parte delle pubbliche amministrazioni.

E sto pensando ad esempio alle prese di posizioni di alcuni funzionari regionali che non sono preposti, né hanno titolo per decidere a chi appartiene la proprietà privata, pur essendo questa chiaramente iscritta al Tavolare, avendo essi diversi compiti istituzionali.

Chiediamo quindi che:

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosca in primo luogo le Comunelle quale parte integrante della storia e delle peculiarità della Regione, secondo quanto già previsto dalla legislazione e come avviene nelle altre regioni e negli altri stati europei, dove le norme sono in corso di adeguamento agli standard comunitari.

Si dia corso alla L.R. 3 del gennaio 96, già emanata, dal titolo "Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane".

Il riconoscimento o meno della personalità giuridica delle Comunelle però non deve né può giustificare l' esistenza di queste realtà già storicamente documentate e rappresentate dalle Comunelle del Carso.

Voglio in questa sede ricordare la sentenza della Corte di Cassazione, n 6032 di data 23 giugno 1994: "Le associazioni ed i comitati privi di riconoscimento pur non essendo persone giuridiche sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta a contenuto patrimoniale sia a beni mobili che immobili".

I Comuni Amministrativi abbandonino le diffidenze infondate ed improprie nei confronti delle Comunelle.

In fondo difendiamo solo quello che ci appartiene non solo per la conservazione e per la valorizzazione delle Comunelle, ma nell'ottica di un beneficio e vantaggio per tutta la nostra società.

Va ribadito infine, che l' ambiente, in particolare il Carso che noi tutti amiamo, si è conservato nei secoli grazie alla particolare natura dei beni delle Comunelle, verso i quali esse hanno sempre dimostrato grande rispetto.

Riteniamo pertanto che per tutelare l' ambiente vada innanzitutto tutelato e rispettato chi l'ambiente lo conosce e lo rispetta da secoli, operando con discrezione, che ha portato alla conservazione di ciò che oggi abbiamo e che lasceremo ai secoli futuri.

Per questo, il ruolo delle Comunelle è stato e sarà essenziale e fondamentale.

Trento, novembre 1998

Il Vicepresidente: geom. Marco Leghissa

DALL' REPERTORIO GENERALE ANNUALE DELLA GIURISPRUDENZA  
ITALIANA - ANNO 1995

Voce: Persone fisiche e giuridiche, pag. 3533, n° 75

**CORTE DI CASSAZIONE - CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N° 6032 dd.  
23.06.1994.**

**“Le associazioni ed i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativa sia a beni mobili che immobili, non ostando a quest’ ultima attribuzione**

**né la disciplina della pubblicità immobiliare,**

- in quanto l’ art.2659 del Codice Civile

(nel testo modificato dalla Legge 27 febbraio 1985 n° 52 secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione e ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute)

deve ritenersi applicabile anche ai comitati che non abbiano conseguito il riconoscimento, stante l’ identità di situazioni giuridiche

**né la mancata previsione dell’ autorizzazione governativa agli acquisti,**

richiesta, invece per le persone giuridiche dall’ art. 37 del Codice Civile, che non distingue tra mobili ed immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto,

**e si giustifica con il rilievo che la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell’ autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale.”**

La sentenza sopra citata è stata pubblicata su numerose riviste giuridiche di diffusione nazionale, tra le quali la “Giustizia civile” e la “Rivista del Notariato” (anno 1995).

Va applicata quantomeno per analogia alle Vicinie - Srenje, le quali anche in assenza di riconoscimento della personalità giuridica, potrebbero liberamente amministrare direttamente i propri beni.